DISCIPLINARE DI GARA

FORNITURA DI N. 38.000 TEST RAPIDI IMMUNOCROMATOGRAFICI MULTIPLEX PER LA RICERCA QUALITATIVA DEGLI ANTIGENI DI SU MATRICE NASALE E/O NASOFARINGEA

Art. n. 1: Oggetto della fornitura

Art. n. 2: Valore della fornitura

Art. n. 3: Deposito cauzionale definitivo e documenti

Art. n. 4: Tracciabilità dei flussi finanziari

Art. n. 5: Presentazione fatture e modalità pagamenti

Art. n. 6: Revisione prezzi

Art. n. 7: Subappalto della fornitura

Art. n. 8: Controversie

Art. n. 9: Risoluzione del contratto

Art. n. 10: Raggruppamenti temporanei di operatori economici

Art. n. 11: Offerta economica

Art. n. 12: Aggiudicazione della fornitura

Art. n. 13: Accesso

Art. n. 14: Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI)

Art. n. 15: Convenzioni Consip/Aria

Art. n. 16: Condizioni particolari

Art. n. 17: Mutamento condizioni iniziali

Art. n. 18: Informazioni sul trattamento dei dati personali

Art. n. 19: Applicazione norme del Codice Civile

Art. n. 20: Rinvio

Art. n. 21: Disposizioni finali

Il Responsabile del Progetto: Dr. Felice Petrella

Il Funzionario competente: Dr.ssa Ottavia De Marco (Tel. 035/3063718)

Regione Lombardia

ASST Bergamo Est

ART. N. 1: OGGETTO DELLA FORNITURA

Questa Azienda provvederà, con l'osservanza delle norme legislative e regolamentari

vigenti, con particolare riferimento al D.Lgs n. 36 del 31.03.2023 e sulla base del

presente Disciplinare di gara e degli atti tutti predisposti da questa Amministrazione,

ad acquisire la fornitura di "n. 38.000 test rapidi immunocromatografici multiplex

per la ricerca qualitativa degli antigeni di su matrice nasale e/o nasofaringea".

In particolare, la fornitura dovrà essere effettuata così come indicato nel Capitolato

Tecnico.

Il contratto decorrerà, in relazione alla durata della procedura di gara ed alle esigenze

organizzative dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale.

Sarà facoltà di questa Amministrazione prorogare la scadenza del rapporto

contrattuale, per un periodo massimo di novanta giorni oltre la durata prevista, nelle

more dell'espletamento della nuova gara d'appalto, alle condizioni tutte di cui al

presente Disciplinare di gara ed ai prezzi stabiliti dal verbale di aggiudicazione, senza

che l'Aggiudicatario possa pretendere alcun indennizzo.

L'Aggiudicatario, tuttavia, sarà tenuto alla somministrazione di tutte le maggiori

quantità che dovessero occorrere all'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale, ai prezzi ed

alle condizioni di cui al presente Disciplinare di gara ed agli atti di gara tutti, senza che

possa avanzare alcuna pretesa.

Lo stesso Aggiudicatario non potrà pretendere risarcimenti o muovere eccezioni nel

caso di minori quantità richieste.

Nel caso in cui il corrispettivo non sia esaurito alla naturale scadenza contrattuale

guest'Azienda si riserva la facoltà di proseguire la fornitura sino al suo esaurimento.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice è consentita un aumento o una diminuzione

delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto alle

Regione Lombardia

ASST Bergamo Est

condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il

diritto alla risoluzione del contratto.

Quest'Azienda appaltante si riserva a suo insindacabile giudizio di non procedere

all'attuazione della presente procedura di gara, per la fornitura di cui all'oggetto,

qualora si attuasse l'adesione alla convenzione dall'Azienda per l'Innovazione e gli

Acquisti S.p.A. (ARIA) o a procedure telematiche della Pubblica Amministrazione,

oppure per altri motivi purché economicamente più vantaggiose.

Infine, questa ASST dovesse individuare procedure organizzative diverse da

quelle attuali, sarà facoltà risolvere il contratto in corso previo preavviso scritto

di tre mesi: anche in tal caso, la Ditta aggiudicataria non potrà pretendere

compensi o muovere eccezioni.

La procedura di gara si articolerà secondo quanto indicato dettagliatamente dalla

Lettera di invito.

La scelta sarà operata da questa stazione appaltante nel rispetto dei criteri qualitativi e

quantitativi di cui all'art. 50, comma 1 lettera b) (allegato I.1 art. 3 comma d).

La fornitura sarà aggiudicata ai sensi dell'art. 12 del presente disciplinare di gara con il

criterio del minor prezzo, previa valutazione di idoneità delle caratteristiche tecniche.

ART. N. 2: VALORE DELLA FORNITURA

Il valore complessivo di riferimento a base d'asta, è pari Euro 57.760,00 IVA esclusa.

ART. N. 3: DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO E DOCUMENTI

La Ditta aggiudicataria della fornitura dovrà provvedere al versamento del deposito

cauzionale definitivo nella misura e nei modi previsti dall'art. n. 53 del D.Lgs n. 36 del

31 marzo 2023. Inoltre la fidejussione e/o polizza fidejussoria dovrà avere validità di

almeno sei mesi oltre la durata del contratto.

Regione Lombardia

ASST Bergamo Est

Non sarà autorizzato lo svincolo ed il ritiro della cauzione definitiva se non quando tutte

le pattuizioni contrattuali saranno integralmente osservate con piena soddisfazione

dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST).

Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.

L'I.V.A. resterà a carico dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) e la Ditta

aggiudicataria dovrà addebitarla in fattura, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 633 del

26.10.1972 e disposizioni normative successive.

<u>All'aggiudicatario</u> sarà chiesto di presentare la dovuta documentazione

amministrativa prevista dalla normativa vigente, entro trenta giorni dalla comunicazione

dell'aggiudicazione.

Ove previsto dalla normativa vigente, la documentazione richiesta può essere

sostituita da autocertificazione resa nei termini di legge.

La Ditta aggiudicataria, inoltre, dovrà presentare tutta la documentazione probatoria a

conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

Qualora l'Aggiudicatario non fosse in grado di produrre la documentazione richiesta,

ovvero risultassero false le dichiarazioni rese nel modulo allegato attestante

l'inesistenza a carico della Società o dei suoi legali rappresentanti d'alcun

provvedimento limitativo della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione,

anche ai sensi della vigente normativa "antimafia", e la presa visione ed accettazione

delle condizioni riportate negli atti di gara sarà revocata l'aggiudicazione e l'Azienda

Socio Sanitaria Territoriale affiderà ad altra Ditta la fornitura, seguendo, ove possibile,

la graduatoria della presente gara.

In tal caso, questa Amministrazione provvederà ad addebitare alla Ditta inadempiente

il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori

danni subiti.

Ove, nel termine previsto la Ditta, senza giustificato motivo, non abbia ottemperato a

quanto richiesto l'Azienda avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta

l'aggiudicazione.

Regione Lombardia ASST Bergamo Est

ART. N. 4: TRACCIABILITÁ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge

13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., sia nei rapporti verso l'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in

genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente appalto.

L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi

di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Azienda Socio - Sanitaria

Territoriale (ASST) e alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo della Provincia di

Bergamo.

La predetta legge 136/2010 e mi trova applicazione anche ai movimenti finanziari

relativi ad eventuali crediti ceduti.

L'appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente appalto,

sia attivi da parte dell'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) sia passivi verso gli

Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche

o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse

pubbliche.

Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera

delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.

L'appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i

bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in

oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su

di essi.

Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., sarà rilasciata dal

rappresentante legale dell'appaltatore entro 7 (sette) giorni dall'accensione del

predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in

operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica.

Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi,

entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

Ai fini dell'art. 3, comma 7, della L. 136/2010 l'appaltatore è tenuto altresì a

comunicare all'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) gli estremi di cui sopra

riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti.



Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Disciplinare, il contratto sarà risolto di diritto mediante semplice comunicazione scritta, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo e/o risarcimento alcuno, ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora l'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) dichiari di avvalersi della presente clausola avuta conoscenza del verificarsi di transazioni effettuate senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere il codice identificativo gara (CIG) [e il codice unico di progetto (C.U.P.) ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (da indicare anche nei SAL)]. Le fatture devono riportare, oltre agli ordini dell'Azienda, anche i codici CIG [e CUP ove previsto].

L'appaltatore, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, trasmetterà i contratti sottoscritti con i subappaltatori contenenti, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii..

Con riferimento ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva dell'appalto, l'appaltatore si obbliga a trasmettere alle all'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST), oltre alle informazioni di cui all'art. 119, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo subappalto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e smi, restando inteso che l'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) si riserverà di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi della legge e di appalto.

In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i., anche al fine di non interrompere la concatenazione di flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli

Regione Lombardia

ASST Bergamo Est

subcontraenti. Pertanto, la mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso

le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di

mandato.

ART. N. 5: PRESENTAZIONE FATTURE E MODALITÀ PAGAMENTI

La presentazione delle fatture elettroniche dovrà avvenire secondo le specifiche

contenute nel Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di

emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle

amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24

dicembre 2007, n. 244").

Agli effetti della liquidazione delle fatture, saranno riconosciute solo le quantità

consegnate secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e in conformità agli

ordinativi emessi, controllate e risultanti dalle bollette di consegna regolarmente

sottoscritte dagli incaricati dell'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST).

I pagamenti saranno disposti in osservanza alla normativa vigente e saranno

subordinati all'esito positivo degli eventuali collaudi previsti e, in ogni caso, al giudizio

d'accettabilità.

Nel caso di ritardato pagamento, gli interessi, se richiesti, saranno riconosciuti ai sensi

della normativa vigente, salvo diverso accordo fra le parti contrattuali.

ART. N. 6: REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, sarà riconosciuta alla ditta aggiudicataria la

revisione periodica dei prezzi i quali rimarranno fissi per i primi dodici mesi di

esecuzione della fornitura.

Per gli anni successivi, solo su richiesta della Ditta aggiudicataria, i prezzi proposti

potranno essere adeguati secondo le modalità di cui al succitato articolo.

La richiesta di revisione, corredata della documentazione e certificazione giustificativa

dell'aumento, deve essere inoltrata mediante lettera raccomandata A.R. entro i termini

di 90 gg. dalla data di scadenza della fornitura.

ART. N. 7: SUBAPPALTO DELLA FORNITURA

Regione Lombardia

ASST Bergamo Est

Le Ditte partecipanti potranno ricorrere al subappalto secondo le modalità previste

dall'art. n. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. N. 8: CONTROVERSIE

Non è previsto il ricorso all'arbitrato (clausola compromissoria), per la risoluzione di

eventuali conflitti che dovessero insorgere tra la Stazione Appaltante e la Ditta

aggiudicataria.

Per le controversie relative alla fase di aggiudicazione della fornitura, Foro esclusivo

competente sarà il Tribunale di Bergamo.

In ogni caso, nelle more d'eventuale giudizio dell'autorità giudiziaria, la Ditta fornitrice

non potrà sospendere o interrompere la fornitura pena l'incameramento della cauzione

definitiva posta a garanzia della fornitura e fatta salva la possibilità per l'Azienda Socio

- Sanitaria Territoriale (ASST) di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

ART. N. 9: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di scioglimento o di liquidazione della Ditta aggiudicataria, ovvero di

cambiamento di ragione sociale, l'Amministrazione appaltante potrà pretendere tanto

la continuazione del contratto da parte della Società in liquidazione, quanto la

continuazione da parte dell'eventuale Ditta subentrante, così come parrà opportuno

all'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) sulla base dei documenti che la Ditta

aggiudicataria sarà tenuta a fornire a propria cura e spese.

Invece, in caso di fallimento della Ditta aggiudicataria, il contratto s'intenderà senz'altro

risolto fin dal giorno precedente la pubblicazione della sentenza dichiarativa di

fallimento, salve tutte le ragioni ed azioni dell'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale

(ASST) verso la massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, a titolo di pegno.

sul deposito cauzionale.

In caso di morte del titolare della Ditta aggiudicataria, alle obbligazioni derivanti dal

contratto subentreranno solidalmente gli eredi, se così parrà all'Azienda Socio -

Sanitaria Territoriale (ASST), la quale avrà altresì la facoltà di ritenere invece

immediatamente risolto il contratto stesso.

Qualora l'Amministrazione intendesse proseguire il rapporto con gli eredi, i medesimi

saranno tenuti, dietro semplice richiesta scritta, a produrre, a proprie cura e spese, tutti

Regione Lombardia

ASST Bergamo Est

quegli atti e documenti ritenuti necessari dall'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale

(ASST) per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione del

rapporto contrattuale.

Inoltre fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge e per le motivazioni sopra

indicate la risoluzione del contratto di appalto in essere potrà scaturire anche nei casi

di cui all'articolo n.122 del D. Lgs 36/2023.

ART. N. 10: RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI OPERATORI ECONOMICI

Ai sensi dell'art. n. 68 del D. Lgs. 36/2023, sono ammesse a presentare offerte anche

le Ditte appositamente e temporaneamente raggruppate, nonché i consorzi ordinari di

concorrenti. In tal caso le Ditte appositamente e temporaneamente raggruppate,

dovranno attenersi a quanto previsto dal succitato art. n. 68, specificando inoltre, le

parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o

consorziati.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche

in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento

o consorzio ordinario di concorrenti.

ART. N. 11: OFFERTA ECONOMICA

I prezzi dovranno essere comprensivi di tutti gli oneri fiscali, IVA esclusa, delle spese

di imballaggio, di trasporto e ogni altra spesa accessoria.

ART. N. 12: AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

L'aggiudicazione della fornitura sarà effettuata secondo i criteri di cui all'art. n. 108

comma 3 del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 sulla base del minor prezzo, previa

valutazione di idoneità delle caratteristiche tecniche.

Il benestare della fornitura sarà subordinato alla dichiarazione, scritta e controfirmata

dal Responsabile individuato da questa Azienda, che ne attesta l'idoneità.

Qualora venisse riscontrata la non rispondenza della documentazione e dell'eventuale

campionatura alle caratteristiche richieste dal Capitolato Tecnico, sarà revocata

Regione Lombardia

ASST Bergamo Est

l'aggiudicazione provvisoria e l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale affiderà ad altra

Ditta la fornitura seguendo ove possibile la graduatoria scaturita dalla gara d'appalto.

Anche per tale Ditta si innesterà il meccanismo di cui sopra, ovvero aggiudicazione

provvisoria previa valutazione di idoneità delle caratteristiche tecniche richieste.

Saranno, prese in considerazione solo ed esclusivamente quelle offerte che

prevedono <u>tutti</u> i riferimenti richiesti.

In caso di presentazione di una sola offerta valida, l'Azienda si riserva di aggiudicare

previa verifica di congruità dell'offerta.

L'Azienda non procederà all'affidamento della fornitura qualora sussistano opposti,

fondati motivi di pubblico interesse.

Saranno escluse le offerte che presentino un importo complessivo IVA esclusa

SUPERIORE all'importo complessivo indicato a base d'asta.

In caso di discordanza tra il prezzo indicato dal concorrente in cifre e quello in lettere,

sarà ritenuto valido il prezzo più conveniente per l'amministrazione aggiudicatrice.

Infine, nel caso in cui il corrispettivo non sia esaurito alla naturale scadenza

contrattuale, l'ASST si riserva la facoltà di proseguire la fornitura sino al suo

esaurimento.

ART. N. 13 ACCESSO

Si rimanda agli articoli 35 e 36 del D.Lgs 36/2023 in tema di accesso atti

compatibilmente con la messa a regime del processo di digitalizzazione ed il

funzionamento della piattaforma digitale.

Regione Lombardia ASST Bergamo Est

ART. N. 14: DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

(DUVRI)

Il committente in merito alla presenza di rischi dati da interferenze, come da D.Lgs. 81 del 09.04.2008, vista la determinazione dell'Autorità dei lavori pubblici n. 3/2008,

precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto:

viste le attività oggetto dell'appalto non si sono riscontrate interferenze per le quali

intraprendere misure di prevenzione e protezione atte a eliminare e/o ridurre i

rischi;

- gli oneri relativi risultano essere pari a zero in quanto non sussistono rischi

interferenti da valutare, restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e

lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

ART. N. 15: CONVENZIONI CONSIP/ARIA

Quest'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) qualora nel corso del presente

contratto il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche

Amministrazioni realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (CONSIP) e

della Regione Lombardia (ARIA) comprendesse anche la fornitura di cui alla presente

gara, la Ditta aggiudicataria dovrà adeguare i prezzi relativi alla fornitura interessata,

se più onerosi (rispetto ai prezzi CONSIP/ARIA), agli importi praticati dalla succitata

convenzione.

In caso contrario quest'Azienda procederà alla risoluzione anticipata del contratto con

conseguente recepimento della deliberazione di aggiudicazione della fornitura stipulata

dalle suddette ARIA/CONSIP, senza che il fornitore possa avere nulla a pretendere o

possa muovere eccezione alcuna.

ART. N. 16: CONDIZIONI PARTICOLARI

L'Azienda si riserva di non affidare l'intera fornitura, o parte di essa, qualora la spesa

complessiva derivante dalle offerte presentate in gara non siano compatibili con le

disponibilità di bilancio, o qualora l'Azienda ritenga le offerte non rispondenti alle reali

situazioni di mercato.

Regione Lombardia

ASST Bergamo Est

Inoltre, ai sensi dell'art. n. 108 comma 10 del D.Lgs n. 36 del 31 marzo 2023,

l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della

fornitura in oggetto, se nessuna offerta risulti conveniente, anche economicamente, o

idonea in relazione alla fornitura offerta, oggetto del contratto. In tal caso la Ditta non

potrà avanzare alcuna pretesa o rivendicazione.

ART. N. 17: MUTAMENTO CONDIZIONI INIZIALI

Qualora vengano meno le condizioni iniziali previste dal presente Disciplinare di gara

e, in particolare, nel caso che vengano modificate le disposizioni a livello normativo sia

regionale che nazionale con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo sulla

Struttura dell'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST), la stessa si riserva la

facoltà di recedere dal presente contratto d'appalto.

ART. N. 18: INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si informa che

l'ASST Bergamo Est, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, tratta i dati

personali forniti e liberamente comunicati dall'interessato.

L'ASST Bergamo Est garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel

rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità, con particolare

riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati

personali.

I dati richiesti verranno trattati elusivamente per le finalità connesse alla procedura di

gara ed alla gestione del contratto.

L'acquisizione dei dati richiesti è presupposto indispensabile per la partecipazione alla

gara ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici. Pertanto il rifiuto di

fornire le informazioni richieste comporta l'esclusione dalla gara.

Le informazioni di dettaglio, inclusi i diritti degli interessati (artt. 15-21 Reg. UE

2016/679), sono pubblicate sul sito istituzionale www.asst-bergamoest.it sezione

Privacy.

Regione Lombardia ASST Bergamo Est

ART. N. 19: APPLICAZIONE NORME DEL CODICE CIVILE

Per tutto quanto non previsto esplicitamente nel presente Disciplinare di gara, l'appalto

sarà disciplinato dalle norme del Codice Civile.

ART. N. 20: RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Disciplinare di gara si farà riferimento alle norme

del Codice che disciplinano i contratti, in particolare quelle relative agli appalti di servizi

ed alle norme statali e regionali in materia di appalti.

Quanto sopra è da intendersi che i concorrenti siano a conoscenza delle norme del

presente Disciplinare e pertanto essi non potranno accampare alcuna ignoranza in

merito.

ART. N. 21: DISPOSIZIONI FINALI

1. L'offerta avrà validità per 180 giorni dalla scadenza fissata per la presentazione

dell'offerta:

2. Le Ditte offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dal momento della

presentazione dell'offerta a cui seguirà l'aggiudicazione della fornitura, che avverrà

a giudizio insindacabile di quest'Amministrazione e vincolerà l'aggiudicataria con

l'apposito provvedimento approvato a norma di legge;

3. Sia l'intero procedimento, sia l'aggiudicazione della fornitura,

espressamente subordinati all'intervenuta approvazione di tutti gli atti relativi.

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO EST E-Mail: provveditorato.gare@asst-bergamoest.it Telefono: 035-3063310